PROCEDIMENTO PENALE



,, 500/17 Pag. <u>5488</u>

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

per assecondare la richiesta di AIF; tenuto conto infine delle dinamiche sottostanti l'erogazione dei finanziamenti sopra descritti, è altresì evidente che MORETTI ha operato nell'interesse di Banca CIS - e a propria clamorosa salvaguardia - omettendo di rappresentare all'Agenzia circostanze di (ragionevolmete prevedibile) rilevanza penale nelle quali - ed anzi tramite le quali - si era pervenuti all'erogazione del finanziamento del 22 febbraio 2018, successivamente rinnovato. La gestione formale tramite protocollo riservato, ed in concreto la mancata condivisione all'interno della struttura, e l'attività di interferenza attuata con il tardivo, fuorviante, riscontro alla richiesta pervenuta dall'Agenzia, nel periodo dalla prima richiesta (2 luglio 2018) e sino alla comunicazione inviata (13 settembre 2018), comprovano l'infedele e dolosamente omissiva operatività di MORETTI diretta, anche in questo caso, ad avvantaggiare Banca CIS rispetto a prevedibili iniziative interdittive suscettibili di adozione da parte degli organismi di controllo nell'interesse del sistema e dei risparmiatori.

4b) Il favore del Direttore MORETTI ed in particolare l'attenzione alla riservatezza dei rapporti tra Banca CIS, Mohammed Ali Ismail Turki e Mohamed Ali Ashraf – Venendo al merito delle circostanze 'coperte' dal Direttore MORETTI, è opportuno qui premettere che, acquisita conoscenza delle anomalie evidenziate da AIF, ed originariamente sottoposte al vaglio della Vigilanza per le eventuali iniziative di competenza, questa stessa Autorità Giudiziaria è tenuta a valutare i fatti rappresentati al fine di le eventuali notizie di reato riscontrabili nelle circostanze descritte, con particolare rilievo per l'eventuale correlazione tra le stesse e le attuali risultanze d'indagine: posto allora che in relazione alla complessiva casistica rappresentata, per la quale manca attualmente allo stato di questi atti evidente consistenza di notizia di reato, le Autorità preposte (AIF e Vigilanza di Banca Centrale) provvederanno ulteriormente per quanto di competenza, va piuttosto già qui evidenziato – per quanto qui di effettivo interesse alle indagini tenuto conto degli



500/17

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

elementi di correlazioni con gli approfondimenti in atto - che dalla documentazione sottratta da MORETTI al vaglio istituzionale emerge tra l'altro la posizione di una società con sede a Rovereta costituita nel 2015 che opera nel "commercio al dettaglio da esercitarsi esclusivamente *on-line* di veicoli e relative parti, accessori e ricambi".

Il Cliente risulta gestito e seguito in Banca CIS dal Vice Direttore Emilio Gianatti. A partire dal marzo 2016, il conto corrente societario è andato scoperto a causa della ripetuta traenza ed emissione di assegni in favore di società (o loro esponenti) operanti nella rivendita di automobili. Tale scoperto è perdurato fino al marzo 2017 quando, su proposta del Direttore Generale, Daniele GUIDI, il Consiglio di Amministrazione del CIS ha concesso un affidamento sul conto corrente ordinario e sul collegato conto anticipi, entrambi con scadenza al 30 aprile 2018 e garantiti dà una fidejussione di terzi. Dopo una più fisiologica fase di avvio, rilevanti operazioni di traenza ed emissione di assegni hanno portato il soldo del rapporto a debito per circa un milione euro, di cui oltre 800.000 euro non affidati. Nondimeno, il 15 maggio 2018, su proposta del Direttore Generate Daniele Guidi, il Consiglio dì Amministrazione ha deliberato dì concedere un ulteriore affidamento di 1.450.000 euro garantiti dall'iscrizione di privilegi su alcune auto di lusso. Con scrittura privata di "concessione privilegi convenzionali" sottoscritta il 16.maggio 2018 tra banca CIS, in persona del Direttore Generale Daniele GUIDI, e la società Cliente, si stabilisce che l'affidamento di EUR 1.450.000 sia parzialmente garantito da tre autovetture sulle quali è stato rilasciato formale privilegiò per complessivi 1.350.000 euro in favore della banca: la Rolls Royce modello "Phantom" immatricolata nel 2018 con targa personalizzata 'TURKI" (sulla quale è stato iscritto privilegio per EUR 750.000); la Rolls Royce modello "Ghost" immatricolata nel 2012 con targa "M9680" (sulla quale è stato iscritto privilegio per EUR 250.000); la Rolls Royce modello "Ghost" immatricolata nel 2015 con targa "M9678" (sulla quale è stato iscritto privilegio per EUR 350.000). In concreto la garanzia risulta ridotta ad un milione di euro, essendo risultata ceduta a terzi, alla data di gennaio 2018, l'autovettura targata "M9678".





500/17

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Al fine di percepire la consistenza della anomalie riscontrate – ed al tempo stesso l'intensità del dolo con il quale MORETTI ha provveduto ad occultare le criticità che gli sono state rappresentate, atteso il rilivo dei fatti – rileva che l'amministratore della società, ai fini della garanzia, abbia dichiarato che tali (tre) veicoli sono "di esclusiva titolarità e proprietà" della società nonché "liberi da privilegi, vincoli, pesi ed oneri". Questo avveniva, tuttavia, nonostante, come indicato sopra, una Rolls Royce fosse già stata venduta; inoltre, le altre due auto risultavano essere state già pagate dalla società interessata al proprio fornitore tramite provvista costituita con bonifici disposti da TURKI Mohammed Ali Ismail, classe 1952, residente in Arabia Saudita.

Si tratta, evidentemente, di estremi corrispondenti a quelli del nominativo a più riprese indicato nell'ambito dalla trattativa per l'acquisto di Banca CIS.

I pagamenti sono avvenuti con un bonifico dì importo pari a 170.000 euro disposto il 17 novembre 2017 con descrizione "car purchase - Rolls Royce" e un bonifico di 650.000 euro disposto il 19 febbraio 2018 con causale "acquisto rolls royce phantom 2018".

Considerato che le succitate operazioni sono avvenute esclusivamente utilizzando conti incardinati presso Banca CIS, e tenuto conto che l' Istituto era in possesso di almeno uno dei contratti di vendita tra la società interessata ed il sig, TURKI, è lineare ritenere che l'istituto – ovvero singoli funzionari o dirigenti preposti - fossero a conoscenza dell'effettiva titolarità delle auto, risultando quindi incosistente l'esibita garanzia.

Non solo. In base a quanto riportato dall'Agenzia al Coordinamento di Vigilanza – o meglio, a quest'ultimo diretto, atteso l'intervento intercettivo di MORETTI - in data 24 maggio 2018, Banca CIS, in persona del Vice Direttore Generale, Marco MULARONI, e la società cliente, hanno sottoscritto una ulteriore scrittura privata di "concessione privilegi convenzionali" per l'incremento aumento del finanziamento già in essere fino ad un cap di 1.700.000 euro: la citata scrittura privata stabilisce che la garanzia per l'innalzamento dell'affidamento a 1.700,000 euro



PROCEDIMENTO PENALE



500/17 Pag. 5451

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE


è integrata dal rilascio formale di privilegio convenzionale in favore della banca su tre autovetture, per complessivi 350.000 euro: si tratta questa volta di una Jaguar immatricolata nel 2016, una Maserati immatricolata nel 2013, una Bentley immatricolata nel 2012. Ebbene, anche in questi casi, nonostante l'amministratore della (medesima) società intestataria abbia dichiarato che tutti i veicoli sono "di esclusiva titolarità e proprietà" della società, nonché liberi, risulta che due autovetture potrebbero in realtà essere nelle disponibilità del sig. MOHAMED ALI Ashraf, classe 1966, nato in Egitto: quest'ultimo avrebbe infatti diretto diversi pagamenti a favore della società intestataria dei mezzi, almeno in parte verosimilmente riferibili al pagamento dell'autovettura.

Va da sé che la costituzione di garanzie su mezzi riconducibili i a terzi si risolverebbe in un pregiudizio ai danni dell'Istituto bancario. Nel caso di una significativa posizione debitoria, il pregiudizio legato all'incertezza sul valore delle garanzie sottostanti si somma alla difficoltà di attivare efficacemente le stesse ove maturino i presupposti, così muovendo danno alla stabilità della banca ed alla tutela del risparmio dei propri clienti. E' ragionevole ipotizzare che tali posizioni, gestite dalla Direzione, possano essere state portate anche a conoscenza del Consiglio di amministrazione.

Orbene – ed al netto degli accertamenti funzionali alla ricognizione di eventuali circostanziate notizie di reato relative agli impieghi sopra descritti, e comunque degli approfondimenti preliminari utili a circoscrivere eventuali compiute notizie di reato a carico degli amministratori dell'Istituto ed in danno del patrimonio gestito - l'Agenzia AIF osserva che, a fronte di notizie di stampa largamente diffuse concernenti richieste di linee di credito da parte dell'Istituto Banca CIS per urgenti esigenze di liquidità, risultava certamente anomalo l'apparente utilizzo (anche) di tale liquidità per concedere reiteratamente credito a Clienti privi di adeguato merito creditizio.

Era evidente, infatti, la contestualità dell'accensione di nuove – dubbie – posizioni di impiego, in concomitanza con una fase nella quale era descritta – e







, 500/17 Pag, SGS2

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

lamentata – una tensione di liquidità, cioè una condizione per la quale l'Istituto necessitava di supporto esterno fisiologicamente destinato a coprire le esigenze di liqudità determinate dalla gestione di posizioni consolidate.

Tale essendo la consistenza degli elementi pervenuti all'attenzione del Direttore MORETTI, appare stagliarsi in maniera ancor più nitida la dolosa responsabilità di quest'ultimo per aver occultato l'informativa in oggetto alla struttura e negato un costruttivo riscontro alle sollecitazioni dell'Agenzia: stanti le correlazioni emerse con i signori TURKI e ALI ASHRAF, nell'ambito di una operatività anomala più in generale ascritta alla Direzione dell'Istituto Banca CIS, le omissioni del Direttore MORETTI appaiono particolarmente indicative di un'azione condizionata ad (indebiti) interessi dell'Istituto; a maggior ragione, ciò vale in considerazione delle erogazioni — "agevolate" da MORETTI — di cui più dettagliatamente di seguito si riferisce, intervenute dopo la trasmissione delle note di AIF indicative di un possibile utilizzo incongruente delle risorse.

4c) La contestualità degli interventi di supporto alla liquidità con la fase delle trattative per la cessione dell'Istituto ed i collegamenti con il "gruppo Advantage" dell'operazione sui titoli "Demeter" – L'operato del Direttore MORETTI in funzione dell'interesse di Banca CIS, ed in particolare in relazione alla posizione del Cliente dell'Istituto, promittente acquirente, TURKI, induce ad ulteriori approfondimenti. Va detto infatti ancora che nell'ambito degli accertamenti avviati a seguito della originaria notizia di reato, per la quale il corrente procedimento è stato iscritto, erano disposte acquisizioni documentali presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino. A corredo delle trasmissioni richieste, l'Istituto provvedeva all'inoltro di copia di documentazione ritenuta di possibile interesse per l'accertamento dei fatti, che tuttavia appariva inizialmente di debole rilievo investigativo al fine delle correnti indagini. Per tale motivo, al fine di un più accurato vaglio della documentazione di interesse, concernendo tale documentazione attività istituzionale dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, questa A.G. richiedeva proprio a quest'ultima di verificare se in alcun

